



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

**Istituto Istruzione Superiore "VIA DEI PAPARESCHI"**

Liceo Scientifico Scienze Applicate - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale -  
I.T. Amministrazione Finanza e Marketing

Sede Centrale: Via dei Papareschi, 30/A - 00146 Roma - Tel. 06/12.112.69.05 – 06/55.30.89.13 Fax 06/55.62.789

Sede Succursale: Via delle Vigne, 205 – 00148 Roma – Tel. 06/65.67.81.86 – 06/12.112.66.65 Fax 06/65.67.83.52

C.F. 80227330588 - Cod. Meccanografico: RMIS09100B Cod. Univoco UF3E4N

E-Mail: [rmis09100b@istruzione.it](mailto:rmis09100b@istruzione.it) PEC: [rmis09100b@pec.istruzione.it](mailto:rmis09100b@pec.istruzione.it)

**Roma, 9 Settembre 2022**

### **PROTOCOLLO OPERATIVO VIGILANZA: DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI**

Con riferimento all'oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

#### **QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ**

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile:

*"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...]*

*"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".*

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (2048).

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".*

#### **IL PERSONALE DOCENTE DEVE ESSERE PRESENTE IN CLASSE PUNTUALMENTE.**

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della colpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

#### **ANCHE SUL PERSONALE ATA RICADONO COMPITI DI SORVEGLIANZA RISPETTO AGLI ALUNNI.**

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] negli atri e nei corridoi come da piano delle attività del personale ATA, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti"*. Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire *"l'efficienza e la funzionalità"* dei laboratori e il *"supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche"* implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature e sul rispetto delle norme di sicurezza da parte degli alunni.

#### **MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI**

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. **All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora.** I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni (7:55).
2. **L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi vigilanza.** Pertanto, i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Durante gli intervalli previsti, l'intera classe dovrà recarsi negli spazi esterni indicati. Il docente di sostegno seguirà la classe assegnata.
3. In caso di maltempo, l'intero gruppo classe può restare in aula sotto la supervisione del docente.

<b>INTERVALLO SEDE CENTRALE, PASCOLI E SUCCURSALE</b>		
	<b>ORA INIZIO</b>	<b>ORA FINE</b>
<b>Classi Biennio</b>	<b>10:35</b>	<b>10:50</b>
<b>Classi Triennio</b>	<b>11:35</b>	<b>11:50</b>

4. **Vigilanza durante l'intervallo.** Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio. Sono stati individuati i preposti al rispetto della normativa in oggetto.
5. **La vigilanza è di competenza del docente che nella classe svolge il proprio servizio nella terza ora per le classi del biennio, nella quarta ora per le classi del triennio.** Ad esempio nelle classi del biennio il docente svolgerà la lezione dalle ore 09:50 alle 10:35 e poi effettuerà la vigilanza per l'intervallo dalle ore 10:35 alle ore 10:50, mentre nelle classi del triennio il docente svolgerà la lezione dalle ore 10:50 alle ore 11:35 e poi effettuerà la vigilanza dalle ore 11:35 fino alle ore 11:50.
6. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni, salvo casi eccezionali nei quali si autorizza l'uscita di un allievo alla volta.
7. Se un docente deve allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
8. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.
9. **I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente** al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani.
10. **Lo spostamento delle classi in palestra** deve essere effettuato sotto la diretta vigilanza dei docenti che devono vigilare con attenzione sullo spostamento degli studenti affinché siano rispettate le norme di sicurezza.
11. Nella scuola, intesa come comunità educante, chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

12. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.
13. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione.
14. **È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni**, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.

**Il Dirigente Scolastico**

**prof.ssa Paola Palmegiani**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme collegate